

**Modifiche agli articoli 45, 50, 96, 146, 149, 150, 154 e 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010**

Art. 1

(Modifiche agli articoli 45, 96, 146, 149, 150, 154 e 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 45 (Pubblicità delle sedute) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dopo le parole "in apertura di seduta." sono aggiunte le seguenti: "Se nel corso di una stessa giornata si svolgono più sedute di Consiglio, l'Inno è suonato solo in apertura della prima seduta."
2. All'art. 96 (Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Qualora la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 e dall'art. 99, ravvisi motivi di necessità ed urgenza di un'approvazione celere di un progetto di legge a contenuto monotematico dedicato dalla stessa presentato, ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti e/o i subemendamenti necessari ad esprimere l'orientamento finale del Governo regionale. Tali emendamenti e subemendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere gli altri emendamenti presentati.

6 ter. Nel caso in cui la Giunta regionale si avvalga della deroga prevista al comma 6 bis, ne dà comunicazione formale alla Presidenza del Consiglio la quale interrompe immediatamente i lavori del Consiglio per convocare una Conferenza dei Capigruppo in cui un rappresentante del Governo regionale espone i motivi della necessità e dell'urgenza. All'esito, la Conferenza esprime parere di sostenibilità.

6 quater. Alla ripresa dei lavori consiliari il Presidente del Consiglio riferisce in merito agli esiti della Conferenza e, in caso di accoglimento della proposta dalla stessa, pone immediatamente al voto gli emendamenti ed i subemendamenti come indicato nei commi precedenti senza ulteriori discussioni sul punto.

6 quinquies. La deroga prevista dal comma 6 bis è esclusa in materia di Statuto, di Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e di legge elettorale.

6 sexies. Per i progetti di legge in materia sanitaria e di politiche della salute, legge di bilancio e legge finanziaria, nel caso in cui il Governo regionale decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 6 bis, ciascun consigliere regionale potrà comunque discutere almeno cinque tra gli emendamenti e i subemendamenti già presentati.”
3. All'art. 96 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, al comma 9, dopo le parole “In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata” sono aggiunte le seguenti: “, dopo averne dato lettura all'Aula”.
4. All'art. 146 (Commissioni d'inchiesta) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "due";
  - b) al comma 5 le parole "quella della Legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "quella stabilita dallo Statuto".

5. L'art. 149 (Mozioni) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è abrogato.
6. L'art. 150 (Discussione della mozione) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 150  
(Mozioni)

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione di indirizzo politico su un determinato argomento.
  2. Le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne trasmette il testo alla Commissione consiliare competente o a più Commissioni competenti in seduta congiunta.
  3. A giudizio del Presidente della Commissione investita della discussione, più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica; non sono ammesse comunque alla discussione più di tre mozioni sullo stesso argomento, garantendo la discussione di almeno una mozione presentata dall'opposizione.
  4. Al testo di una mozione possono essere presentati emendamenti.
  5. Il Presidente del Consiglio trasmette copia delle mozioni approvate in Commissione ai Capigruppo.
  6. Le mozioni non votate entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno della seduta di Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.”.
7. Al comma 3 dell'art. 154 (Interpellanze) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale la parola "interrogazione" è sostituita dalla seguente: "interpellanza".
  8. L'art. 158 (Risoluzioni) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 158  
(Risoluzioni)

1. Ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio in ordine a fatti o avvenimenti di interesse nazionale o regionale.
2. Le proposte di risoluzione sono presentate per iscritto alla Commissione consiliare competente per materia, anche durante i lavori della Commissione, e sono discusse al termine della prima seduta utile di Commissione.
3. Non sono ammesse alla discussione più di tre proposte sullo stesso argomento, garantendo la discussione di almeno una proposta dell'opposizione.
4. Le risoluzioni non votate entro trenta giorni dalla presentazione vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.
5. La Commissione competente per le politiche europee adotta proprie risoluzioni per la partecipazione alla formazione del diritto europeo e per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 115.
6. Il Presidente del Consiglio dà notizia delle risoluzioni approvate in apertura della prima seduta utile di Consiglio e ne trasmette copia al Presidente della Giunta regionale.
7. Il Presidente della Giunta regionale o membro dell'Esecutivo delegato relaziona alla Commissione competente sulle azioni poste in essere riguardo gli impegni assunti attraverso le risoluzioni approvate, con cadenza semestrale se altro termine non è già individuato dalla risoluzione stessa.”.

Art. 2

(Modifica all'art. 50 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 50 (Obbligo di presenza) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora dopo trenta minuti dall'inizio della seduta di una commissione un consigliere non sia presente né abbia presentato idonea giustificazione documentata, il consigliere verrà considerato assente, senza giustificato motivo, per l'intera seduta della commissione.”.

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/2 dell'1.10.2015, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE